

Prot. Trib. 1246/18
pm, Arcetari

Prot. 539/2018

CONVENZIONE SPERIMENTALE TRA ASL2 E AUTORITA' GIUDIZIARIA DI SAVONA

TRA

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI SAVONA

E

TRIBUNALE DI SAVONA

E

L'AZIENDA SANITARIA LOCALE n. 2, di seguito denominata ASL 2, con sede in Savona, via Manzoni 14, codice fiscale 01062990096, rappresentata Direttore Generale dr. Eugenio Porfido

Premesso che

- il Tribunale di Savona e la Procura della Repubblica di Savona hanno manifestato la necessità di disporre di un locale in cui installare un impianto di videoripresa con vetro unidirezionale o con schermo, da cui assistere, in tempo reale, alle dichiarazioni rese per fini di giustizia da parte di minori o soggetti in condizione di particolare vulnerabilità in relazione ad alcuni procedimenti penali o civili;
- tale esigenza risponde alla necessità che le attività giudiziarie che vedono coinvolti minori o soggetti vulnerabili vengano svolte in un ambiente quanto più confortevole e rilassante, oltre che idoneo ad impedire i contatti tra la vittima e gli operatori giudiziari e la PG, nonché gli indagati;
- a tal fine, nell'ottica della collaborazione tra enti pubblici, il reparto di Pediatria dell'Ospedale S. Paolo, in persona del primario dott. Cohen, ha individuato nel reparto pediatria e si è reso disponibile a mettere a disposizione degli uffici giudiziari, una stanza arredata a "misura di bambino" ed una stanza attigua;
- la fondazione De Mari ha messo a disposizione degli uffici giudiziari apparecchiature idonee a seguire in tempo reale quello che accade nella stanza attigua ed a registrarlo su CD;
- l'attività in parola, di natura sperimentale, esclude il coinvolgimento dei pazienti e del personale dell'azienda e mira esclusivamente a favorire i minori e le persone in condizione di particolare vulnerabilità ad essere sentiti dall'A.G. in ambiente maggiormente consono, qualora tali risultino i locali individuati

In ragione di quanto precede,

si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.

Art. 2 Locali

L'ASL 2, mette a disposizione degli uffici giudiziari summenzionati dei seguenti spazi presso la S.C. Pediatria e Neonatologia dell'Ospedale S. Paolo:

- una stanza arredata a "misura di bambino" "stanza Jacopo";
- una stanza "sala Riunione", attigua a quella di cui sopra per il giudice, il PM, i difensori, l'imputato, eventualmente i genitori del minore, gli eventuali difensori ove verranno collocate a cura e sotto la responsabilità dell'autorità giudiziaria le apparecchiature di cui in premessa per seguire e riprendere in tempo reale quello che accade nella stanza vicina, e poterlo registrare su supporto digitale (CD-ROM).

Art. 3 Modalità di utilizzo dei Locali

Fermo restando che l'attività in parola è di esclusiva competenza e responsabilità dell' A.G, essa è vietata in modo assoluto al personale aziendale e/o ad eventuali terzi.

Qualora sia ritenuto necessario disporre dei locali in parola, l' A.G. comunica alla S.C. Pediatria ed alla direzione Medica di P.O. Savona-Cairo tale necessità con un preavviso minimo di una settimana e contestualmente attesta per iscritto che i locali in parola sono idonei in riferimento alle condizioni del minore ovvero della persona in posizione di particolare vulnerabilità ed allo scopo perseguito .

I locali rimangono comunque nella piena disponibilità del reparto di Pediatria dell'Ospedale S. Paolo con il divieto più assoluto di utilizzare gli strumenti atti alla videoregistrazione che debbono sempre rimanere rigorosamente spenti. È altresì fatto divieto sottoporre i minori ricoverati ovvero i soggetti vulnerabili (quali donne abusate / vittime di violenza , diversamente abili etc .) alle iniziative dell' A.G. ovvero ad atti o situazioni diverse dalle finalità istituzionali di terapia diagnosi e cura (si rammenta al proposito che ogni diversa attività costituisce illecito)

È altresì fatto divieto al personale ospedaliero, operante presso il reparto ovvero in altri reparti ovvero in altre strutture attinenti alla cura dei minori e delle persone in posizione di vulnerabilità , svolgere alcun tipo di attività a favore dell' A.G. posto che ciò integrerebbe, tra l'altro, un grave conflitto di interesse attesa la natura privatistica della prestazione resa, ancorché gratuita .

Per l'audizione dei minori ovvero di soggetti in posizione di particolare vulnerabilità l'A.G., esclusivamente deputata all'attività in parola, si attiene rigorosamente ai principi previsti dalla vigente normativa evitando comunque di condurre in pediatria imputati maggiorenni al fine di non turbare gli altri utenti del reparto.

Art. 4 Apparecchiature

Nei locali di cui sopra vengono installate le seguenti apparecchiature:

- n° 2 telecamere nascoste con microfono presso la stanza "Jacopo" (senza fili - collegamento wireless);
- un personal computer e uno schermo per la visione in live view nella stanza attigua.

Art. 5 Utilizzo delle Apparecchiature

Le apparecchiature di cui al precedente articolo restano ad uso esclusivo dell' A.G. per gli scopi e le finalità sopra esposte. Le stesse non possono in nessun caso essere utilizzate dalla S.C. pediatria posto il generale divieto normativo di riprendere i pazienti ricoverati ovvero i loro parenti ovvero i dipendenti (art. 4 L. 300 del 20 maggio 1970), salva l'attuazione del sistema di autorizzazioni previsto per legge (informativa - consensi e autorizzazioni delle R.S.U./ Ispettorato del Lavoro nonché comprovate esigenze inerenti la produzione, la sicurezza nelle lavorazioni etc. casi non ricorrenti in ispecie).

Art. 6 Lavori

I lavori nonché gli oneri di installazione e manutenzione delle apparecchiature sopra in elenco competono esclusivamente alla A.G.

Art. 7 Assicurazione

L'A.G. manleva l'ASL 2 "Savonese" nella forma più ampia ed assoluta da eventuali danni a persone, cose e beni nell'espletamento dell'attività de qua.

Art. 8 Durata

La presente convenzione di natura sperimentale ha durata di 5 (cinque) anni a decorrere dalla sottoscrizione e può essere rinnovata per uguale periodo, previo provvedimento deliberativo.

Art. 9 Privacy

Posta la delicatezza dell'attività posta in essere ed il relativo impatto sulla privacy di pazienti e personale aziendale la presente sperimentazione necessita del coinvolgimento dell'RPD aziendale da interpellarsi ogni qualvolta vengano modificati i termini del presente accordo, ovvero debbano essere acquisiti eventuali consensi, nonché in ipotesi di videosorveglianza, videoriprese, registrazioni ovvero qualora siano coinvolte (non dall' A.G.) persone in stato di particolare vulnerabilità quali minori ovvero donne

soggetti ad abusi/violenze, diversamente abili, minori a rischio di devianza etc. nonché in ogni altra ipotesi a norma delle vigenti disposizioni in materia (artt. dal 37 al 39 del Reg. EU.2016/679).

Art. 10 Norme di Rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto si richiamano le disposizioni previste dalla normativa vigente nazionale e regionale nonché le disposizioni del Codice Civile e Penale e di procedura Civile e Penale, oltre alle norme vigenti in materia di videosorveglianza, di uso dell'immagine, di tutela della riservatezza, di tutela del minore e delle persone in stato di particolare vulnerabilità quali ad es donne / minori abusati / maltrattati / a rischio di devianza ovvero diversamente abili.

Art. 11 Regime fiscale

La presente convenzione viene redatta in due originali in carta semplice, l'imposta di bollo è a carico dell'ASL2 ed è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 10 della parte 2^ della tariffa allegata al D.P.R. 26.04.1986 n° 131. Le spese di registrazione saranno a carico esclusivo della parte che ne avrà interesse.

Savona li, 28/5/18

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
DI SAVONA
Dr. Sandro Austello

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Eugenio Pardo

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI SAVONA
Dott.ssa Lorena Caneparo

IL SOSTITUTO PROCURATORE
Dott.ssa Chiara Venturi

